



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'UFFICIALE DI GARA

1. La responsabilità sportiva.

La crescente attenzione che l'Ordinamento giuridico rivolge alla complessa molteplicità delle discipline sportive ed alle loro estrinsecazioni pratiche si riflette, soprattutto, nell'esigenza di determinare i criteri di responsabilità dei soggetti che partecipano al contesto sportivo, agonistico o meno, per i fatti lesivi che vi si realizzino.

In via preliminare, e con una certa semplificazione, può dirsi che la responsabilità civile costituisce un cerchio di rilevanza giuridica di diametro maggiore, contenente al suo interno l'ambito di responsabilità penale, così che quest'ultima comporta sempre un obbligo risarcitorio civile ma non viceversa. La responsabilità disciplinare solo parzialmente si sovrappone alle prime.

1.1. La responsabilità civile in ambito sportivo.

Per introdurre la nozione di responsabilità civile sportiva è necessaria una preliminare distinzione tra gli illeciti causati da coloro che praticano discipline sportive e gli illeciti causati da coloro che organizzano eventi sportivi; questi ultimi, inoltre, possono causare pregiudizi ai partecipanti alla gara ovvero a terzi, ad esempio agli spettatori.

Un'ulteriore distinzione riguarda fatti illeciti che intervengano tra coloro che partecipano all'evento sportivo, nonché tra chi pratica la disciplina ed i terzi.

Si pensi al ferimento di uno spettatore durante una gara di go-kart nella quale "l'organizzatore non aveva provveduto a che la zona ai lati della pista fosse lasciata libera per tutta l'ampiezza prevista dal regolamento e non aveva verificato l'avvenuto collocamento di un numero idoneo di balle di paglia ai bordi della pista e nelle zone a maggior rischio".

Infine, lo sport interessa la responsabilità civile sotto il profilo del risarcimento del danno, in particolare quando un fatto lesivo impedisca, o renda difficile, all'atleta la prosecuzione della carriera agonistica in conseguenza di un danno da "perdita di chance".

1.1.1. Responsabilità extracontrattuale con riferimento all'attività sportiva.

L'ordinamento sportivo si pone in una posizione di autonomia e sussidiarietà rispetto all'ordinamento statale: ha sue regole amministrative, tecniche e giurisdizionali distinte da quelle prescritte dall'ordinamento statale e proprie della generalità dei soggetti che vi aderiscono.

Quindi, l'illecito sportivo, inteso come violazione di una regola di gioco dettata dai regolamenti federali, va tenuto distinto dall'illecito civile commesso durante lo svolgimento di un'attività sportiva (pur potendo le due figure coincidere).

L'uno si concretizza in una violazione, più o meno volontaria, di una regola di gioco, che va accertata dall'ufficiale di gara e punita dal giudice sportivo con una sanzione sportiva (per esempio, la sospensione, l'espulsione, l'ammonizione, la punizione o la penalità); l'altro, invece, in un fatto ingiusto che va accertato dal giudice civile e punito con la sanzione risarcitoria.

In particolare, il giudice civile, per delineare l'illecito civile in maniera autonoma rispetto all'illecito sportivo, dovrà accertare, di volta in volta, la sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo nella fattispecie concreta esaminata, alla luce della clausola generale di responsabilità civile, al fine di condannare al risarcimento del danno il

soggetto ritenuto responsabile della condotta colposa. In altri termini, i regolamenti di gioco non hanno un valore assoluto, non creano immunità e non rappresentano una esimente in caso di loro osservanza.

Essi, al contrario, rappresentano norme cautelari che l'atleta e, in generale, il soggetto qualificato che partecipa alla disciplina sportiva, deve rispettare, sotto il controllo dell'ufficiale di gara, per evitare di incorrere in un "fallo" di gioco ovvero per scongiurare l'insorgere di eventi dannosi.

Ne consegue che si tratta di disposizioni vincolanti per il giudice sportivo, ma non per quello civile, per il quale, al più, rappresentano un parametro, pur di rilievo, per la valutazione e la soluzione del caso concreto.

Per verificare la violazione del principio generale del *naeminem laedere* di cui all'art. 2043 cod.civ., che obbliga al risarcimento del danno, è necessario determinare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.

Si tratta di un giudizio *ex ante*, in base al parametro oggettivo di un soggetto *modello*: vale a dire, la misura della diligenza, della perizia e della prudenza, richieste e dovute, sarà quella del modello di atleta, di allenatore, di organizzatore, di arbitro, ecc, che svolge la stessa disciplina o le stesse funzioni, al medesimo livello (professionistico, dilettantistico o amatoriale) e nello stesso tipo di competizione (gara di campionato o allenamento).

In altri termini, all'interno di una stessa disciplina sportiva potrà essere configurata una pluralità di "agenti modello", sicché la misura di diligenza, prudenza e perizia, oggettivamente richieste nell'espletamento della pratica sportiva è graduabile, secondo le specificità del soggetto.

Resta inteso che l'utilizzazione di un tipo oggettivo di agente modello non impedisce, in certi casi, di individuare ulteriori misure di diligenza. Se, ad esempio, il soggetto possiede delle abilità o esperienze superiori a quelle proprie del "modello" di appartenenza, queste dovranno essere tenute in debito conto nel ricostruire l'obbligo di diligenza da osservare.

Tanto premesso, in termini generali, per poter imputare all'atleta una condotta negligente, gli si deve rimproverare di non aver osservato, pur potendolo, le regole precauzionali tendenti a scongiurare pericoli connessi alla tutela degli altri atleti, ovvero di non aver attivato quei poteri di controllo necessari ad evitare i danni.

Tali regole, dettate dall'esperienza, discendono da giudizi ripetuti nel tempo

circa l'attitudine di determinati comportamenti a cagionare eventi lesivi e sui rimedi da adottare per scongiurarli, così che è necessario, di volta in volta, procedere ad un rinnovato giudizio di prevedibilità ed evitabilità, inteso a verificare la validità della regola cautelare generalmente osservata e l'opportunità di seguirne altre, anche non scritte, più aderenti al caso concreto.

1.1.2. La responsabilità contrattuale in ambito sportivo

Nel contesto dell'attività sportiva, chi gestisce una palestra, chi predispone corsi per l'avvio ad una disciplina sportiva, chi allestisce eventi agonistici, è responsabile del buon esito della sua organizzazione, anche sotto il profilo della sicurezza complessiva.

Pertanto l'utente del servizio così fornito può esigere l'adempimento della specifica obbligazione da parte dell'organizzatore anche quando lo stesso consista in un'attività sportiva.

È bene ricordare che "la società sportiva ha l'obbligo di garantire con mezzi organizzativi idonei l'incolumità fisica degli allievi e deve, pertanto, organizzare i corsi vigilando sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni, al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato all'attività sportiva stessa".

D'altro canto, l'adozione di misure di sicurezza per i partecipanti all'attività sportiva costituisce l'oggetto dell'obbligazione dell'organizzatore; la mancanza assume rilievo quale inadempimento, sotto i diversi profili dell'imprudenza, dell'imperizia e della negligenza.

In altre parole, si può affermare che, per provare il proprio adempimento, l'organizzatore deve dimostrare di aver correttamente rispettato anche gli specifici doveri di protezione della persona che, partecipando all'evento, riceve il servizio.

Tuttavia, è necessario che il pregiudizio, eventualmente lamentato dall'utente, sia in rapporto di causalità con l'evento, così che il fatto dell'organizzatore possa essere considerato conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo l'art. 1223 cod. civ., in linea con i criteri generali della cd. responsabilità contrattuale.

1.1.3. L'attività sportiva quale attività pericolosa.

Sotto altro profilo, l'organizzazione di eventi agonistici ed anche la stessa disciplina sportiva possono, inoltre, assumere il carattere della cd. "attività pericolosa".

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, "costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza".

La pericolosità può essere intrinseca alla disciplina sportiva o dipendere dalle modalità in cui l'attività è esercitata: così l'attività sciistica, come semplice modo di trasferimento, è stata ritenuta dalla Cassazione usualmente non pericolosa, ma lo diventa qualora sia esercitata per scopi agonistici; e lo stesso dicasi, per il ciclismo, per il motociclismo, per l'automobilismo, per l'equitazione.

Le attività sportive che, per loro natura o per le caratteristiche dei mezzi impiegati, presentino - secondo dati statistici, elementi tecnici e dati di comune esperienza - elevate potenzialità lesive, comportano, per chi le svolga, l'obbligo di risarcire i danni cagionati nell'esercizio delle attività medesime, sempre che non sia dimostrata l'adozione di tutte le misure atte ad evitarli (art. 2050 cod. civ.).

Deve aggiungersi che detta presunzione di responsabilità non riguarda le sole attività definite pericolose dalla legge, ma tutte quelle che, indipendentemente da una previsione legislativa, possiedono le caratteristiche alle quali si è accennato.

Tuttavia, non è agevole determinare univocamente l'intrinseca pericolosità delle varie discipline sportive, per accertare, di volta in volta, se esse siano riconducibili alla fattispecie disciplinata dall'art. 2050 cod. civ..

Sul punto, la Cassazione ha affermato che il giudizio di pericolosità, dal cui

esito dipende l'applicazione dell'art. 2050 c.c., deve essere formulato sulla base di una prognosi postuma, che si basi sull'analisi di tutte le circostanze di fatto presenti al momento dell'esercizio dell'attività, per desumerne il potenziale lesivo, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dei fatti, che potrebbe essere derivato da circostanze imprevedibili o inevitabili. Tale giudizio, quindi, non può essere espresso per categorie, ma dovrà piuttosto concentrarsi sulle concrete modalità con le quali, caso per caso, una determinata attività è stata svolta.

La rispondenza di tali modalità a prassi consolidate non esime da responsabilità, poiché esse ben potrebbero essere "tutte e sempre inadeguate".

Tra i fattori in grado di influenzare il giudizio sulla pericolosità dell'attività sportiva rientra la competizione e, si ritiene, anche gli allenamenti, ad essa prodromici, tesi a conseguire il miglior risultato in gara.

La rischiosità che può caratterizzare la disciplina sportiva si deve estendere anche all'organizzazione e alla gestione degli impianti e dei luoghi ove essa si svolge.

Vi sono, infatti, fattori di rischio che riguardano, in via esclusiva, gli aspetti organizzativi e gestionali di un evento sportivo: le caratteristiche e le condizioni del percorso, il numero dei partecipanti, le vie di fuga e altre cautele di sicurezza, il numero e l'ubicazione degli spettatori, la manutenzione dell'impianto, ecc..

Il fare rientrare tra le attività pericolose una determinata disciplina agonistica ha notevoli ricadute in quanto - pur in presenza di una variabilità del rischio consentito a seconda dello sport praticato e delle correlate regole del gioco previste per la singola disciplina - nei casi in cui una attività venga considerata pericolosa dalla legge di pubblica sicurezza o da altre norme speciali, o abbia insita in ragione dei criteri sopra indicati, una pericolosità nella stessa sua natura o nei mezzi adoperati, si viene a configurare uno stretto collegamento tra attività pericolosa e dovere di diligenza, gravante sul danneggiante, che è tenuto ad improntare quindi la sua condotta a connotati di massima prudenza ed accortezza.

In questi casi l'applicabilità del disposto dell'art. 2050 c.c. comporta sul versante processuale l'obbligo del danneggiante di dimostrare, a fini liberatori, di avere adottato tutte le misure idonee per evitare danni ai partecipanti ed ai terzi. Laddove l'attività sportiva non risulti per sua natura pericolosa opera, invece, la generale disciplina dettata dall'art. 2043 c.c.,

con l'effetto che il danneggiato non può avvalersi di alcuna presunzione di responsabilità a carico del danneggiante ma ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda tra i quali va annoverata pure la condotta colposa di quest'ultimo.

1.2. La responsabilità penale in ambito sportivo.

Si ha responsabilità penale quando il fatto commesso, per quanto qui rileva in ambito sportivo, costituisce non solo un illecito sportivo o civile, ma è previsto dalla legge come reato.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, in ossequio al dettato costituzionale che prevede la cd. "riserva di legge", solo a quest'ultima sono riconducibili gli illeciti penali.

Ne consegue che un Regolamento Sportivo, di per sé, non è idoneo a delineare un reato, anche se può rivestire una valenza nel processo di accertamento penale poiché, a titolo di esempio, delimita il confine della correttezza dell'atleta.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, Cost., *"la responsabilità penale è personale"*.

Detto principio va inteso in una duplice accezione: non solo come divieto di responsabilità per fatto altrui, ma anche come responsabilità per fatto proprio quanto meno colpevole.

L'art. 40 del codice penale dispone, infatti, che *"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione"*. La norma richiede, ai fini della configurabilità del reato, la sussistenza tra la condotta e l'evento di un nesso di causalità, la cui individuazione, talora non facile, è spesso subordinata ad interventi tecnico-peritali anche molto complessi.

Si pensi al caso dell'infortunio dell'atleta per un presunto carico di lavoro errato ed alla responsabilità che ne deriva in capo al suo allenatore: solo un attento esame medico legale potrà definire l'esistenza di un nesso causale tra il carico di lavoro e l'infortunio e, parimenti, solo una perizia tecnica potrà valutare la natura erronea dell'operato dell'allenatore.

Il reato, inoltre, deve sostanziarsi nell'offesa di un bene giuridico ("principio

di offensività”) che potrà essere, di volta in volta, individuato nella sfera economica, come nel caso del danneggiamento di una attrezzatura, in quella della salute, come nel caso che precede, in quella relativa all’onore, per ingiurie o minacce ad atleti, tecnici dirigenti.

Al di fuori del codice penale, perché di mera costruzione giurisprudenziale, è la causa di giustificazione del “rischio consentito”, individuata nella soglia del pericolo atteso ed accettato da ciascuno dei partecipanti all’evento sportivo.

Per meglio comprendere la nozione, si pensi alla disciplina del pugilato: colpire con i pugni un’altra persona integra il reato di lesioni volontarie, ma non quando avviene, nel rispetto delle regole sue proprie, durante un incontro di boxe, proprio in considerazione del valore sociale dell’attività sportiva che rende lecito tale comportamento ed accettate le sue conseguenze, anche letali.

1.2.1. La colpa nel diritto penale.

Riguardo all’elemento psicologico che caratterizza il soggetto attivo di un reato si parla di reato doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è preveduto da colui che la compie e da questi consapevolmente voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Si versa, invece, nel reato colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

1.2.2. La condotta: l’azione e l’omissione.

La condotta posta in essere dall’agente si distingue a seconda che essa abbia natura commissiva (o positiva) oppure omissiva (o negativa): nel primo caso, la condotta si sostanzia in un’azione, ossia in un fare (es. lesioni o percosse), nel secondo si sostanzia in un’omissione, ossia in un non fare.

Saranno, pertanto, responsabili sia i soggetti che hanno compiuto un’azione (illecita), sia quelli che sono rimasti inerti quando esisteva a loro carico uno

specifico obbligo di agire.

Il caso di scuola è rappresentato dall'omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.): chi, trovandosi in presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero di una persona ferita o altrimenti in pericolo, ometta di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità, per il solo fatto di trovarsi in quella particolare situazione, incorrerà, per la sua inazione, nel reato di omissione di soccorso.

In questi casi si tratta di reati "omissivi propri", perché espressamente previsti dal nostro ordinamento.

1.2.3. Il reato omissivo improprio.

L'art. 40, comma 2, del codice penale prevede che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Si tratta del cd. reato "omissivo improprio" che discende dalla pretesa, in specifiche evenienze, di un comportamento attivo, non ad opera di qualsivoglia soggetto, bensì solo da parte di colui o coloro che sono titolari di un preciso "*obbligo giuridico di impedire l'evento*".

Vi è quindi un presupposto specifico, la cd. "posizione di garanzia", che lega l'ambito di applicazione della norma alla condotta omissiva di un certo soggetto, rendendola penalmente rilevante.

In base ad una classificazione funzionale, le posizioni di garanzia possono essere distinte nella "posizione di protezione" e nella "posizione di controllo".

La prima ha ad oggetto la protezione di determinati beni giuridici (es. integrità fisica) da tutti i pericoli che possono provocarne una lesione, quale che sia la fonte da cui scaturiscono.

L'elemento caratterizzante le posizioni di protezione è il particolare legame giuridico che intercorre tra il garante ed il titolare del bene da proteggere, in relazione alla incapacità totale o parziale di quest'ultimo di salvaguardarlo adeguatamente.

Alcune delle principali situazioni di obbligo (penalmente rilevanti) che possono essere comprese in questa categoria, sono riconducibili direttamente a norme di legge e, in particolare, al diritto di famiglia, ad esempio, il vincolo di protezione dei genitori nei confronti dei figli minori.

Tuttavia, “posizioni di protezione” possono nascere anche da specifici contratti (purché siano presenti tutti i requisiti necessari affinché un obbligo di attivarsi contrattualmente assunto acquisti rilevanza penale): ad esempio, chi, inesperto, si affida ad un istruttore o ad una guida per essere avviato ad una disciplina sportiva impegnativa.

La “posizione di controllo” ha, invece, lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo, per garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati. Si tratta dell’obbligo che incombe ad un organizzatore di eventi sportivi a che l’intera manifestazione non presenti margini prevedibili di rischio per tutti coloro, partecipanti e terzi, che siano coinvolti nel medesimo.

Al paradigma della posizione di controllo su fonte di pericolo sono riconducibili, come già abbiamo visto, gli obblighi di garanzia che, connessi allo svolgimento di attività pericolose e consistenti nell’adozione di idonee misure cautelari, traggono origine, a livello generale, dal citato art. 2050 cod. civ..

1.2.4. La cooperazione colposa.

L’art. 113 cod. pen. dispone che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

Si tratta della cd. “cooperazione colposa” che presuppone la consapevolezza di concorrere con altri alla violazione di norme cautelari.

Si pensi ad allenatore e medico sportivo che decidano, congiuntamente, di far gareggiare un atleta in condizioni inidonee di salute. Qualora da tali condotte derivasse un danno l’atleta, entrambi i soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere delle loro condotte colpose “in cooperazione”.

Altro è il “concorso di cause colpose indipendenti” (art. 41, comma 3, cod. pen.) riferibile a più soggetti che concorrono a cagionare l’evento, senza tuttavia la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui.

2. L'ufficiale di gara.

2.1 Nozione.

L'ufficiale di gara è il soggetto, individuale o collegiale, incaricato di dirigere la competizione e far rispettare ai partecipanti o alle squadre contrapposte le regole della disciplina sportiva affinché l'attività agonistica si svolga secondo le specifiche regolamentazione federale¹.

L'ufficiale di gara può assumere la denominazione e la funzione di arbitro, direttore, giudice di gara, commissario di percorso.

La responsabilità degli ufficiali di gara assume diverse connotazioni, dipendenti dallo specifico ambito di attività sportiva ove prestano la loro opera, e che possono essere, per grandi linee, ancorata ai seguenti criteri:

- **verifica degli attrezzi, dell'abbigliamento, delle strutture sportive** (esame del giavellotto, del mezzo a motore, dei tacchetti delle scarpe, dei guantoni da boxe, della struttura della porta di calcio, della presenza di idonea pallina a prua dell'armo, ecc.);
- **verifica e repressione delle condotte non regolamentari** (ammonizione ed espulsione, anche temporanea, in vari sport di squadra, richiamo ufficiale nel pugilato, yellow card, ecc.);
- **verifiche di correttezza tecnica e di sicurezza dell'attività sportiva** (annullamento di una rete, assegnazione di un rigore, sospensione ed interruzione della gara per particolari eventi);
- **attività certificativa di quanto avvenuto nel contesto dell'incontro sportivo.**

Risulta, pertanto, evidente che, pur essendo ampia la sua discrezionalità, l'arbitro incorrerà, secondo i criteri generali sopra esposti, in responsabilità colposa – civile e penale – qualora l'evento lesivo dipenda da un suo venir meno agli obblighi predetti.

Si tratta di un accertamento in fatto, da realizzarsi caso per caso, che risulta agevole se riferibile, per ipotesi, al mancato controllo di un'arma irregolare

¹Art. 36 DPR 28.3.86 n. 157 (Nuove norme di attuazione della L. 16.2.42 n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano): "Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva".

della scherma, più delicata se concerne azioni fallose valutate con maggiore o minore tolleranza.

Si può qui ricordare la vicenda processuale che seguì la morte (1978) del pugile Angelo Jacopucci, nel corso della quale furono posti sotto indagine e processo, oltre al medico sportivo, anche l'arbitro dell'incontro ed il suo secondo ai quali si era contestato, a fronte dei violenti colpi subiti dall'atleta, di non avere interrotto per tempo il match. Gli ufficiali di gara furono prosciolti perché non fu raggiunta la prova che gli ultimi colpi (e non già quelli precedenti) avessero indotto l'edema cerebrale causa della morte.

2.2. Esclusione della qualifica di pubblico ufficiale.

Per lungo tempo, nonostante la Cassazione fosse di diverso avviso, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'arbitro fosse un pubblico ufficiale, in virtù della funzione di pubblico interesse rivestita per delega del CONI.

Oggi, opinione prevalente è che l'arbitro federale non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, non possa essere soggetto, attivo (es., corruzione) o passivo (es., oltraggio), dei reati che concernono tale figura giuridica.

Un altro aspetto di responsabilità dell'ufficiale di gara può ritrovarsi nel non corretto esercizio dell'attività certificativa.

Non vi è dubbio, infatti che il rapporto di gara non veritiero – che non derivi da errore scusabile – possa essere causa di danno per altri soggetti partecipanti alla competizione.

2.3. Responsabilità dell'ufficiale di gara e degli organizzatori della manifestazione.

La responsabilità dell'ufficiale di gara è molto spesso collegata a quella degli organizzatori della manifestazione.

Sarà, di conseguenza, necessario verificare in concreto quale autonomia abbia il giudice di gara sulla causa del rischio: effettiva – ad esempio – sulla regolarità dell'attrezzo sportivo, nulla sulle precauzioni di sicurezza quali il servizio antincendio.

Si è già accennato, nel corso di queste brevi considerazioni, agli obblighi che gravano in capo agli organizzatori della competizione sportiva, quali, ad esempio, la verifica dello stato dei luoghi e la manutenzione dell'impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti.

Orbene, tali obblighi cautelari sono, altresì, riconducibili agli arbitri della gara, ciascuno per le rispettive competenze assegnategli, cui è affidato il potere-dovere di imporre e garantire il corretto andamento della competizione; ivi compresa, è d'uopo ribadirlo, la verifica sulla conformità alle norme regolamentari delle attrezzature utilizzate nonché dei luoghi di gara e di quanto ad essi pertinente.

Senza voler entrare nel dibattito, appena richiamato, circa l'attribuibilità all'arbitro della qualifica di pubblico ufficiale, non può negarsi alla figura in esame un ruolo di primo piano all'interno delle competizioni sportive.

L'arbitro, infatti, è il "braccio" dell'ordinamento sportivo quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare nell'ambito della competizione, ma è, altresì, un sorta di "funzionario" dello Stato allorché, in particolari eventi sportivi, sanziona, anche al fine di sedare le masse dei tifosi, quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva.

Parimenti, l'intervento arbitrale contribuisce a verificare, di volta in volta, la conformità dei luoghi ed impianti di gioco e di competizione alle normative statali e regolamentari, al fine di prevenire qualsiasi possibile danno ai "soggetti dello sport" nonché ai terzi che accedano ad un complesso sportivo; il che, tuttavia, non vale ad attribuirgli, per l'unica giurisprudenza sul punto², né la qualità di pubblico ufficiale né una funzione di interesse pubblico.

In ogni caso, in aderenza con quanto *supra* illustrato, potrebbe configurarsi, in capo al direttore di gara, in considerazione del suo *status*, una responsabilità colposa, concorrente con quella dell'organizzatore, a fronte dell'omessa segnalazione e/o verifica del corretto predisposizione del luogo di gara.

² Pret. Trento, 11 maggio 1996 in *Riv. dir. sport.*, 1996, 280.

2.3.1. L'arbitro della Federazione Italiana Canottaggio.

Ai soli fini di adeguare queste brevi osservazioni all'arbitro che opera nell'ambito di questa Federazione, è bene riprendere alcune prescrizioni regolamentari che caratterizzano la nostra disciplina e che, se inosservate, possono dare luogo ad eventi lesivi.

La disposizione precettiva generale si ritrova all'art. 25.1. del Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri, ove si impone agli ufficiali di gara di "dirigere le riunioni remiere ... secondo le norme contenute nel Codice delle Regate; secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale; secondo le indicazioni tecnico-organizzative della C.D.A."

Il richiamo espresso alla Carta federale che regola le competizioni remiere impone all'arbitro, tra le altre, l'obbligo di allertarsi ed intervenire qualora abbia idonei elementi per ritenere che l'atleta non sia in grado di "nuotare almeno 50 mt. in tenuta di gara" (art. 5 lett. a); ovvero, che le imbarcazioni utilizzate siano prive "... a) di una palla di gomma piena del diametro minimo di cm. 4 dipinta di bianco. Tale obbligo decade se la prua è costruita in maniera da assicurare la stessa protezione e sia visibile come la palla; b) di scarpette sganciabili secondo le norme F.I.S.A. non allacciate con stringhe ma solamente con sistemi tipo velcro o simili e con talloni fissati all'imbarcazione con legacci che consentono una escursione massima dei talloni a non più di 5 cm. In alternativa la pedaliera può essere equipaggiata con reggi tallone fisso e tomaia..." (art. 11 comma 6).

Parimenti, il nuovo "Regolamento Gare di Fondo" (all. G del C.d.R.), compilato nel contesto di massima attenzione che questa Federazione ha voluto rivolgere al tema della sicurezza, contiene l'espresso richiamo al documento "Piano di Sicurezza delle Regate di Fondo".

La violazione delle specifiche prescrizioni ivi contenute, da cui dovessero conseguire eventi dannosi per gli atleti e per i terzi costituirebbe, per certo, ragione di responsabilità, anche concorrente, per coloro che - arbitri, organizzatori, allenatori, atleti - dovessero riconoscersi, secondo un accurato accertamento di fatto, tenuti al rispetto delle stesse.

2.4 Applicabilità della L. 401/89.

Ulteriore aspetto di interesse riguarda la riconducibilità all'ufficiale di gara della L. 13.12.89 n. 401, il cui art. 1 prevede il reato di frode in competizioni sportive che consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

La questione interpretativa concerne la nozione di "partecipante" ed al suo significato, che taluno vuole in senso restrittivo (vale a dire limitato agli atleti in gara) ed altri vuole comprensivo di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prendono parte all'organizzazione ed all'attuazione della stessa.

Quest'ultima opzione pare preferibile sia alla luce della locuzione contenuta nel testo del citato art. 36 DPR 157/86 ("*Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità*"), sia della considerazione che sarebbe incongruo che una legge destinata a reprimere le frodi nello sport esoneri proprio uno dei soggetti che più facilmente può intervenire sul risultato finale³.

3. Casi giurisprudenziali.

Non si ritrovano precedenti giurisprudenziali che riguardino giudizi di responsabilità per eventi lesivi occorsi nella pratica del canottaggio o in discipline affini.

Non così per altri sport connotati da maggiore pericolosità e, purtroppo, da un'alta incidenza di danno agli atleti ed ai terzi.

Tuttavia, pur in assenza di analoga offensività, l'esame di alcune decisioni può consentire di trarre utili riferimenti sui criteri generali di attribuzione delle responsabilità sportive.

³Tra l'altro, "*nell'ordinamento sportivo è legittimo comminare la sanzione del ritiro della tessera ad un arbitro che abbia preso parte a cene col presidente di una squadra di calcio*", così Cons. Stato, sez. VI, 20.12.93, n. 1167, Figc contro Arena, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, p. 49.

3.1. Cassazione civile, Sez. III, 8 novembre 2005, n. 21664 – Go-Kart.

Durante una gara di go-kart perdeva la vita un pilota che, all'esito di una manovra di sorpasso, usciva di pista ed urtava contro un'autovettura parcheggiata appena fuori l'impianto.

All'esito del lungo *iter* giudiziario, si è ritenuta la responsabilità, in misura prevalente in capo alla società (nel caso di specie, scuderia) organizzatrice della gara che aveva consentito che la competizione si svolgesse nonostante non fosse stato collocato un adeguato riparo lungo i bordi della pista, nel rispetto dello specifico regolamento e delle prescrizioni della commissione provinciale di vigilanza. Venivano, inoltre, ravvisate le colpe concorrenti di colui che aveva parcheggiato la propria autovettura ai margini della pista, zona vietata, così contribuendo alla produzione dell'evento, nonché del pilota che aveva posto in essere "la manovra pericolosa di effettuare il sorpasso dell'auto che la precedeva, tentando di superarla nel punto dove lo spazio non era sufficiente".

Nel corso della vertenza processuale, la scuderia si difendeva sostenendo che "l'attività dell'organizzatore cessa per fare posto a quella del direttore e degli ufficiali di gara non appena inizia la gara, sicché la responsabilità di tutti gli eventi successivi, come nella specie la collocazione dell'autovettura vicina alla pista senza il riparo dei copertoni e delle balle di paglia, ricade sul direttore della gara e non sull'organizzatore di essa".

L'argomentazione veniva respinta dalla Suprema Corte ritenendosi i profili di colpa così individuati in capo ai detti soggetti, appunto diversi dal direttore e dagli ufficiali di gara, sufficienti a sostenere la decisione di responsabilità.

3.2. Cassazione civile, Sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564 – Sidercross.

Nel pronunciarsi sulla domanda avanzata da un partecipante ad una gara di sidercross nei confronti del moto club che aveva organizzato la competizione, del suo presidente e del direttore di gara volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di uno scontro causato, secondo l'attore, dal polverone sollevatosi perché la pista non era stata a suo dire adeguatamente bagnata, la Cassazione ha negato la responsabilità dei citati soggetti affermando che "nell'attività agonistica c'è un'accettazione del

rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi eventualmente sofferti nell'occasione rientrano nell'alea normale e ricadono sugli stessi; di talché è sufficiente che gli organizzatori – al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità – abbiano predisposto le cose in maniera regolare e cioè in maniera da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi”.

In particolare, in corso di causa si era accertato non solo che la pista era stata bagnata prima della gara, ma addirittura che la giuria aveva ritardato la partenza proprio perché la pista si presentava più bagnata del necessario e che, comunque, i concorrenti, preliminarmente, avevano effettuato un giro di ricognizione della pista senza formulare riserve od obiezioni

3.3. Tribunale Ivrea, 10 ottobre 2005. Rally.

Nel caso di specie, in questione era la responsabilità penale di un pilota di rally che, a seguito di una manovra macroscopicamente errata, aveva ucciso alcuni spettatori che si trovavano ai bordi della strada. Il Tribunale concludeva affermando che non è sufficiente osservare tutte le norme predisposte dai regolamenti sportivi, ma occorre assumere un grado di diligenza aggiuntiva che il pilota deve prefigurarsi al momento di accettare di correre la gara stessa. Si tratta di una colpa generica cosiddetta "per assunzione" del rischio che porta ad una affermazione di responsabilità penale. La sentenza affronta altresì la responsabilità penale del direttore di gara, affermandone la sussistenza per il caso in cui non siano state rispettate le prescrizioni contenute nel decreto prefettizio autorizzativo della gara stessa.

In particolare, la sentenza parte dalla premessa che per le "fattispecie omissive a forma libera" risulta essenziale quanto previsto all'art. 40, comma 2, cod. pen. secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

La posizione di garanzia del direttore di gara derivava quindi dalla legge e dal provvedimento amministrativo di autorizzazione della competizione.

Dall'analisi del caso concreto era emerso che molte delle prescrizioni di sicurezza indicate nell'autorizzazione prefettizia non erano state osservate, soprattutto per quanto riguardava la sicurezza nei confronti degli spettatori

della gara, così dovendosi ritenere che ci fosse un rapporto di causalità tra le omissioni accertate e l'evento verificatosi; di qui, la responsabilità anche del direttore di gara e la condanna per il reato contestato di omicidio colposo plurimo.

3.4. Tribunale Torino, 14 dicembre 2000. Atletica leggera.

Il Tribunale, nell'occasione, affermò che “gli organizzatori di una gara sportiva, e la stessa federazione sotto la cui egida la gara si svolga, sono responsabili per la mancata adozione di regole di prudenza e cautela adeguate al caso anche nella fase di preparazione e di riscaldamento e ciò in particolare laddove alla gara in questione partecipino soggetti minorenni (nella specie, la federazione organizzatrice della gara sportiva nonché il direttore di riunione che regolamentava l'accesso al campo, i direttori di campo, l'addetto al settore, il giudice di gara del lancio, il giudice d'appello - soggetti presenti nel campo al momento del sinistro - sono stati ritenuti responsabili dei danni occorsi ad un atleta minorenne, al quale era stato, nella fase di riscaldamento, consentito l'accesso al campo mentre era in corso il riscaldamento di altro atleta impegnato nel lancio del martello).

Stefano Comellini